

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 maggio 2022, n. 161
SOCIETÀ AMICI DI NICO ONLUS - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento presentata dal **Comune di Matino (Le)** per una **RSA disabili** di cui al R.R. 5/2019 (già esistente ex art. 57 del R.R. n. 4/2007 **Comunità socioriabilitativa per disabili con attuale dotazione di n. 14 p.l.) per ulteriori n. 4 posti letto, ubicata nel Comune di Matino, alla Via Campania n.6 - ASL LE**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle

strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA DISABILI

R.R. n. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA disabili
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA disabili
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA disabili

R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO DELLE RSA DISABILI

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA disabili
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA disabili
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA disabili
- 7.3.1 requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità

Con pec trasmessa il 28/07/2021, il Suap del Comune di Lecce, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda REA – 4 allegato alla D.G.R n. 2154 del 25/11/2019 dalla Sig.ra Maria Antonietta Bove, in qualità di legale rappresentante della Società *Amici di Nico Onlus* - P.Iva IT04272230758- con sede in Matino, Via Campania n.6, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per **l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una Rsa di mantenimento disabili di tipo A - RR. n. 5/2019** (già esistente ex art. 57 del R.R. n. 4/2007 Comunità socioriabilitativa per disabili con attuale dotazione di n. 14 p.l.), **per ulteriori n. 4 posti letto**, da realizzare nel Comune di Matino (Le), alla Via Campania n.6.

Tale richiesta rientra nel IX bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- ✓ Domanda di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA o Centro diurno per disabili già esistente o altra struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale (allegato REA 5 singola della DGR 2154/2019);
- ✓ Nota del 27/07/2021 del Comune di Matino - Settore promozione del territorio – S.U.A.P. ad oggetto *“Richiesta verifica di compatibilità per la realizzazione, mediante ampliamento, di una RSA per il mantenimento di disabili di tipo A, ai sensi del RR 5/2019, da insediare nella struttura già esistente in via Campania n.6 destinata attualmente destinato a “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa” di cui all'art.57 del RR 4/2007”*;
- ✓ Nota prot. n. 13272 del 21.07.2021 del Comune di Matino - Settore Pianificazione Territoriale ad oggetto *“Istanza per la realizzazione di una RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR 5/2019 presso l'immobile sito in via Campania attualmente destinato a “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa” di cui all'art.57 del RR 4/2007. Parere istruttorio”*;
- ✓ Comunicazione Suap- Comune di Matino ad oggetto *“Comunicazione Suap pratica n. 90028640754-19102020-1411- SUAP 2158- 90028640754 AMICI Di NICO ONLUS”*;
- ✓ Relazione tecnica del 23/04/2021;
- ✓ Documento di identità e codice fiscale della Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante della società Amici di Nico Onlus;
- ✓ Modifica contratto di comodato d'uso gratuito di beni immobili sottoscritto in data 17/09/2015 dalla

- quale si evince che *“Il comodato decorre dalla firma del contratto e avrà termine il 31 dicembre 2030”*- Registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Casarano al n. 1814 Serie 3, in data 17/09/2015;
- ✓ Planimetrie del piano interrato, piano terra, piano primo e Planimetria generale ad oggetto *“Progetto di ampliamento di una struttura destinata all’erogazione di prestazioni in regime residenziale di tipo sociosantario per soggetti disabili – RR n.5/2019 – nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo A per persone disabili gravi”*;
 - ✓ Tavola A.1 Progetto preliminare - Progetto architettonico, inquadramento urbanistico e catastale – Piante, recante data marzo 2021;
 - ✓ Dichiarazione, resa ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale la Sig.ra Bove Maria Antonietta, in qualità di legale rappresentante della società Amici di Nico Onlus, dichiara che *“in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai successivi punti 2) e 3): 2)Elaborati progettuali con relative planimetrie, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n.5/2019 ed ai requisiti minimi definiti nello stesso; 3) Relazione generale che illustra nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013; da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013”*;
 - ✓ Pratica n.90028640754-19102020-1411- Comune di Matino - *“Domanda per l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA disabili già esistente. Richiesta di parere di compatibilità ai sensi dell’art.7 della L.R.n.9/2017 e s.m.i. “Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie”*
 - ✓ Ricevuta Suap – Comune di Matino;

Con DD n.355 del 17/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalla DGR n. 2153 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di “posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti” ovvero di “fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”.

Con DD n.217 del 20/07/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n.5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini dell’autorizzazione all’esercizio - Bimestri dal II al V – Provincia di Lecce –Riconoscione posti residui.”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 411 del 29/12/2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 5 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X – Provincia di Lecce- Riconoscione posti residui”*, la Regione provvedeva ad assegnare in **via provvisoria n. 4 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 da realizzare nel Comune di Matino, alla via Campania n.6**, previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze rilevate e riportate nella scheda di valutazione.

Con nota prot. AOO183_0000047 del 04/01/2022 è stata notificata la DD 411/2021 al Comune di Matino e al legale rappresentante della società Amici di Nico Onlus, unitamente alla scheda di valutazione dei

requisiti strutturali. Contestualmente, è stato richiesto, entro, e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione:

1. Al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di verificarne l'eventuale sanabilità;
2. al Comune di Matino di inviare documentazione attestante la verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia.

Con pec del 13/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/557 del 18/01/2022 di questo Ente, il legale rappresentante della società Amici di Nico Onlus forniva, in riscontro alla nota Prot. n. AOO183_0000047 del 04/01/2022 di questo Ente, chiarimenti e/o precisazioni in merito alle carenze riscontrate in fase istruttoria, allegando la seguente documentazione:

- ✓ Allegato 1 Relazione dettagliata degli interventi integrativi;
- ✓ Allegato 2 Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutati nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n.2037/2013;
- ✓ Allegato 3 Modifica contratto di comodato d'uso gratuito di beni immobili sottoscritto in data 17/09/2015, dalla quale si evince che *"Il comodato decorre dalla firma del contratto e avrà termine il 31 dicembre 2030"* - Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Casarano al n. 1814 Serie 3, in data 17/09/2015;
- ✓ Tavola A1 Progetto preliminare - Progetto architettonico, inquadramento urbanistico e catastale - Piante, datata marzo 2021 con aggiornamenti gennaio 2022.

Con pec del 14 gennaio 2022, acquisita al prot. n. AOO183/542 del 18/01/2022 di questo Ente, il Comune di Matino ha trasmesso la seguente documentazione:

- ✓ Nota del 14/01/2022 del Responsabile del Settore Promozione del Territorio – Suap- Comune di Matino – provincia Lecce- ad oggetto *"Richiesta verifica di compatibilità per la realizzazione, mediante ampliamento, di una RSA per il mantenimento di disabili di tipo A, da insediare nella struttura già esistente in via Campania n.6. Trasmissione integrazione documentale."*;
- ✓ Nota del 14/01/2022 del Responsabile del Settore Promozione del Territorio – Suap- Comune di Matino – provincia Lecce- ad oggetto *"Richiesta verifica di compatibilità per la realizzazione, mediante ampliamento, di una RSA per il mantenimento di disabili di tipo A, da insediare nella struttura già esistente in via Campania n.6. Attestazione"* nella quale il Responsabile del Settore Promozione Strategica del Territorio del Comune di Matino *"attesta l'avvenuta verifica dei titoli previsti dal comma 1 dell'art.7 della L.R. 9/2017"*;
- ✓ Nota del legale rappresentante della società Amici di Nico Onlus ad oggetto *"riscontro vs nota n. 47 del 04/01/2022 – richiesta integrazione e precisazioni in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione (vs prot. n. AOO183/12295 del 09.08.2021)"* datata 12/01/2022;
- ✓ Allegato 1 Relazione dettagliata degli interventi integrativi;
- ✓ Allegato 2 Elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutati nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR n.2037/2013;
- ✓ Allegato 3 Modifica contratto di comodato d'uso gratuito di beni immobili sottoscritto in data 17/09/2015, dalla quale si evince che *"Il comodato decorre dalla firma del contratto e avrà termine il 31 dicembre 2030."* - Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Casarano al n. 1814 Serie 3, in data 17/09/2015;
- ✓ Tavola A1 Progetto preliminare - Progetto architettonico, inquadramento urbanistico e catastale - Piante, datata marzo 2021 con aggiornamenti gennaio 2022;
- ✓ Nota prot. n. 1107 del 14.01.2022 ad oggetto *"Istanza per la realizzazione di una RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al RR 5/2019 presso l'immobile sito in via Campania attualmente destinato a "Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa" di cui all'art.57 del RR 4/2007. Parere istruttorio (integra e sostituisce il parere in data 21.07.2021, prot. 13272), nella quale il Responsabile del*

Settore Pianificazione Territoriale esprime “*parere favorevole sotto l’aspetto urbanistico ed edilizio e si comunica che è stata, altresì, verificata con esito favorevole la conformità della progettazione in oggetto, così come rielaborata, ai requisiti minimi strutturali per le RSA di cui all’art. 5.1 del suddetto RR 5/2019*”;

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla predetta determina “*6. Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti*”.

Dall’istruttoria eseguita e riportata nella DD 411/2021 e tenuto conto dell’integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per n. 4 posti letto di Rsa di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità di cui al RR n.5/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Comune di Matino trasmetteva allo scrivente Servizio, nota prot. n. 1107 del 14.01.2022 in cui dichiarava la *conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino in relazione all’istanza della società Amici di Nico Onlus per **l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019** (già esistente ex art. 57 del R.R. n. 4/2007 Comunità socioriabilitativa per disabili con attuale dotazione di n. 14 p.l.) **per ulteriori n. 4 posti letto**, da realizzarsi nel Comune di Matino (Le), alla Via Campania n.6; con la precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Amici di Nico Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E’ assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all’esercizio;
- iii. La società Amici di Nico Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 28/07/2021, dalla documentazione integrativa del 14/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/542 del 18/01/2022 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Amici di Nico Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all’attività assistenziale di n. 4 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia all’art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell’art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale

alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino in relazione all'istanza della società Amici di Nico Onlus per l'**autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una RSA di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019** (già esistente ex art. 57 del R.R. n. 4/2007 Comunità socioriabilitativa per disabili con attuale dotazione di n. 14 p.l.) **per ulteriori n. 4 posti letto**, da realizzarsi nel Comune di Matino (Le), alla Via Campania n.6; con la precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Amici di Nico Onlus e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Amici di Nico Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 28/07/2021, dalla documentazione integrativa del 14/01/2022, acquisita al prot. n. AOO183/542 del 18/01/2022 di questo Ente ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Matino, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Amici di Nico Onlus alla

Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 4 posti letto di Rsa di mantenimento disabili di tipo A di cui al R.R. n. 5/2019 si rinvia all'art. 7.3.1 del R.R. n. 5/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Matino (comunematino@pec.rupar.puglia.it / suap.le@cert.camcom.it / suap.comune.matino@pec.rupar.puglia.it);
 - alla società Amici di Nico Onlus, in persona del suo legale rappresentante (amicidinico@emailcertificatapec.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n.11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)